



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 7109/22 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;

promossa da

Parte_1, [redacted] (Catania) [redacted] ed ivi residente in
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] codice fiscale *C.F._1*, [...] *Parte_2*,
[redacted] (Catania) [redacted] ed ivi residente in [redacted]
[redacted] codice fiscale *C.F._2*, *Parte_3*,
[redacted] (Catania) [redacted] ed ivi residente in [redacted]
[redacted] codice fiscale *C.F._3* e *Parte_4*, [redacted]
[redacted] [redacted] (Catania), [redacted] [redacted]
codice fiscale *C.F._4*, tutti elettivamente [redacted] [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che li rappresenta e difende
giusta procura in atti;

- parte attrice -

contro

Controparte_1 con sede in Biancavilla, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] p.i. *P.IVA_1*) in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] e presso il suo studio in
Biancavilla, [REDACTED] elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

-parte convenuta-

e con la chiamata in causa di

Controparte_2 convenuta, C.F. e P.IVA *P.IVA_2* con
sede legale in Bologna, [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti [REDACTED] e
[REDACTED] elettivamente domiciliata presso l'Avv.to [REDACTED] con studio in
Catania, [REDACTED]

Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione
all'udienza del 12 novembre 2025.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione del 23/5/2022, notificato a mezzo PEC in pari data, *Pt_1*
[REDACTED] *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_4* , in proprio e
nella qualità di eredi di *Persona_1* , hanno convenuto in giudizio la
Controparte_1 per sentirla dichiarare responsabile nella causazione del

decesso del loro congiunto e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni cagionati.

A sostegno delle proprie domande, gli attori esponevano che:

- *Persona_1*, dimesso in data 30/10/2020 dal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di Bronte (Catania) ove era stato ricoverato per ictus ischemico, veniva ricoverato il successivo 13/11/2020 presso la [...] *Controparte_3* *Controparte_4* di Biancavilla (Catania), struttura di proprietà della *Controparte_1* e gestita dalla stessa, per eseguire terapia riabilitativa neuromotoria (cfr. doc. n. 9);
- il giorno prima del ricovero, il paziente si sottoponeva a tampone molecolare attestante negatività al virus SARS-COV-2 e, durante la degenza, il tampone veniva ripetuto, sempre con esito negativo, anche il 22/11/2020 ed il 25/11/2020 (cfr. docc. nn. 10, 11 e 12);
- in concomitanza con alcuni casi di contagio da COVID-19 verificatisi nella struttura sanitaria, in data 27/11/2020 *Persona_1* veniva nuovamente sottoposto a tampone rinofaringeo rapido che, però, questa volta risultava positivo all'infezione suddetta (cfr. doc. n. 13);
- lo stesso 27/11/2020 la *Controparte_1* comunicava al Commissario COVID presso l' *CP_5* di Catania che, in quel giorno, erano stati riscontrati quattro casi di positività al COVID-19 tra i pazienti degenti (cfr. doc. n. 14);
- la *Controparte_1* *CP_1* inoltre, con successiva comunicazione dell'1/12/2020, informava la *Controparte_6* costituita presso l' *CP_5* di Catania che, nella settimana compresa tra il 23/11/2020 ed il 30/11/2020, presso la

Controparte_3 *Controparte_4* ” erano stati identificati tredici casi (dodici pazienti ed un operatore) di positività al COVID-19 (cfr. doc. n. 15);

- a seguito dell’accertato contagio, il paziente veniva immediatamente dimesso e, quindi, in data 6/12/2021, il Sig. *Persona_1*, stante l’aggravamento delle sue condizioni, veniva condotto presso il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di Catania ove sarebbe [REDACTED] per le gravissime complicanze della polmonite interstiziale da COVID-19 (cfr. docc. nn. 17 e 18);
- all’atto del ricovero presso la *Controparte_3* *CP_3* [...] *CP_4* ” della convenuta società, *Persona_1* non aveva ricevuto alcuna specifica informazione circa il rischio di contagio da COVID-19 correlato al ricovero in struttura, nonché in merito all’urgenza, ovvero alla differibilità del trattamento riabilitativo prescrittogli; inoltre al paziente non era stata nemmeno fornita alcuna istruzione in merito ai protocolli da seguirsi all’interno della struttura al fine della prevenzione del contagio da COVID-19.

Ritualmente costituitasi con comparsa depositata in data 27/7/2022, la [...] *Controparte_1* contestava le domande attoree e chiedeva il differimento della prima udienza al fine di chiamare in giudizio la *Controparte_2*

Quest’ultima si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande giudiziali proposte nei suoi confronti.

Veniva espletata una c.t.u. medico-legale con un successivo supplemento della stessa.

Preliminarmente, malgrado le ampie e articolate deduzioni svolte da parte convenuta e dalla chiamata in causa anche in seno alla comparsa conclusionale, va nuovamente rigettata la richiesta delle stesse di rinnovazione della c.t.u. in atti: infatti, quest'ultima va pienamente condivisa, tenuto conto della completezza, esattezza e puntualità dei relativi rilievi.

Va altresì rigettata in via preliminare l'eccezione della convenuta e della chiamata in causa avente ad oggetto l'asserita nullità della citazione per carenza delle specifiche ragioni di ciascuna delle domande giudiziali proposte e ciò in quanto tali elementi sono facilmente sussumibili dal tenore letterale dell'atto di citazione. Si aggiunge che l'omessa indicazione delle norme su cui si basano ciascuna delle domande giudiziali non determina la nullità della citazione, perchè tale mancanza non è tale da non consentire di individuare la domanda e, quindi, il diritto fatto valere; in particolare, l'individuazione delle norme giuridiche che possono giustificare quanto con ogni domanda si chiede è attività che può essere compiuta dal giudice.

Nel merito, si rileva che la fattispecie che viene in rilievo è riconducibile alla responsabilità medica, in relazione alla quale è opportuno, in via preliminare, richiamare alcune brevi considerazioni sulla colpa medica.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di ospedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del

corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007).

La struttura sanitaria pertanto, con l'accettazione del paziente ha concluso un contratto atipico di ospedalità e di assistenza sanitaria ed è tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico (vedi anche Cass. n. 1620/2012).

Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio. Sul punto, il paziente danneggiato (o il suo erede) deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del

relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SU 11.1.2008 n. 577), proprio come nella fattispecie concreta per come si dirà in seguito. Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria; nella specie tale prova non è stata fornita da parte convenuta.

Infatti, i consulenti d'ufficio hanno accertato la lamentata responsabilità, rilevando in particolare quanto segue:

“Orbene, alla luce di quanto sopra rappresentato, dopo aver preso visione della documentazione sanitaria relativa a tutti i ricoveri effettuati dal paziente, presa visione delle deduzioni di tutte le parti, corre l’obbligo di segnalare che non si evince nessuna documentazione sanitaria relativa al periodo intercorso tra la dimissione dal [REDACTED] di Bronte (30.10.2020) ed il successivo ricovero c/o la Struttura Riabilitativa [REDACTED] (12.11.2020).

Ed ancora, la lettura della documentazione inviata dalla Struttura Riabilitativa [REDACTED] inerente le misure profilattiche di contenimento e contrasto della Pandemia da Sars-Covid adottate in comparazione alle indicazioni Regionale e Nazionali del suddetto periodo, permette di affermare che da parte della stessa Struttura sarebbero state adottate tutte le misure profilattiche di contenimento e

prevenzione.

Stesso discorso deve essere approntato dopo aver visionato tutti i documenti atti alla prevenzione del contagio e della trasmissione del virus.

Non può essere sottaciuto, però, che nello stesso periodo (dal 23/11 al 30/11/2020) la Struttura [REDACTED] inviò alla Task Force Covid-19 la notifica di positività al Tampone sia rapido che molecolare di 12 pazienti e di un operatore sanitario.

In considerazione dei dati epidemiologici sia Nazionali che Regionali di tale periodo, all'aumento della contagiosità del Virus (vedi Rt), ai fattori di fragilità del paziente ed in generale di tutti i pazienti ai quali, nonostante la Pandemia in corso, doveva essere garantita l'assistenza sanitaria adeguata, le misure preventive e di controllo adottate durante l'assistenza sanitaria nella Struttura Riabilitativa avrebbero dovuto avere l'obiettivo di impedire o limitare la trasmissione del Virus.

Nonostante quanto sopra, nel caso specifico, nonostante le misure di prevenzione secondo le indicazioni regionali e nazionali, la condizione epidemiologica di tale periodo, i fattori di fragilità del paziente sono stati determinanti sul contagio, l'evoluitività e la prognosi infausta della malattia stessa.

Appare, pertanto, incontrovertibile che, nel caso che qui ci occupa, posto che il paziente ricoverato da tempo (13- 27 novembre 2020 presso la struttura CP_1

[...]), con tamponi negativi in data 12/11-22/11-25/11 2020, risultò positivo al tampone in data 27 novembre 2020, posto il periodo di incubazione del virus (5-7 giorni dall'esposizione con un range di 2-14 giorni), posto che nello stesso

periodo (dal 23/11 al 30/11/2020) la Struttura [REDACTED] inviò alla Taske Force Covid-19 la notifica di positività al Tampone sia rapido che molecolare di 12 pazienti e di un operatore sanitario, il Sig. Per_1 non può che aver contratto l'infezione da "COVID-19" presso la Struttura Sanitaria, a causa di un contagio proveniente dal personale sanitario o da altri degenti, essendo stato vietato ogni rapporto con l'esterno ed anche coi familiari. Orbene, ragionevolmente argomentando la contrazione dell'infezione da Covid 19, in ambiente sanitario, non può che essere inquadrata come infezione nosocomiale, vale a dire "infezioni virali, batteriche o fungine" che si contraggono in qualsiasi struttura sanitaria, anche in un ambulatorio od altro, non presenti nel paziente al momento del ricovero, ma che si manifestano durante la degenza o subito dopo le dimissioni. Tutto quanto sopra esposto, evidenzia un comportamento censurabile da parte della Controparte_7 convenuta per l'infezione da "COVID-19" contratta dal paziente durante il ricovero. Infatti, da un lato, è acclarato che la struttura sanitaria rappresenta l'unico possibile luogo di infezione e, d'altro lato, che essa venne meno all'obbligo di protezione del degente, obbligo che doveva essere scrupolosamente osservato con particolare riguardo verso l'infezione da "COVID-19", ancor più nei confronti di un paziente anziano con pregresse patologie, come il caso che qui ci occupa.

Ma v'è di più: non può che ritenersi insufficiente, ai nostri fini, la mera produzione della documentazione inviata dalla Struttura Riabilitativa "CP_1" inerente le misure profilattiche di contenimento e contrasto della Pandemia da Sars- Covid, in comparazione alle indicazioni Regionale e Nazionali del suddetto

periodo, nonché del materiale illustrativo fornito agli operatori Sanitari e dei presidi presenti in clinica, in assenza della prova delle condotte concretamente poste in essere dall' CP_8 per una efficace e consapevole opera di contenimento e contrasto. L'evidenza, infatti, di dette carenze documentali non permette di esprimere un motivato giudizio in merito alle misure profilattiche adottate e finalizzate ad evitare il contagio, e quindi di valutare l'idoneità dei provvedimenti intrapresi.

In conclusione, acclarato che il paziente abbia contratto l'infezione da "COVID-19" presso la Struttura Sanitaria, l'infezione da Covid-19 che ha condotto all'exitus il paziente può, con elevate probabilità logiche e scientifiche, in un'ottica quindi di elevate probabilità, ragionevolmente essere ascritta ad una falla nell'attuazione di misure profilattiche di contenimento e contrasto della Pandemia da Sars-Covid adottate dalla Struttura, in comparazione alle indicazioni Regionali e Nazionali del periodo".

I CTU hanno confermato tali conclusioni con il supplemento peritale del 27 febbraio 2025, rispondendo in maniera puntuale ai rilievi critici formulati dalla convenuta e dalla chiamata in causa.

Pertanto, alla stregua delle citate risultanze peritali, malgrado le ampie e articolate difese svolte sia dalla convenuta sia dalla chiamata in causa in comparsa conclusionale e memoria di replica, si deve ritenere provato quanto lamentato dagli attori e cioè che il verificarsi della morte di Persona_1 è imputabile alla convenuta. Insufficienti sono sia la produzione da parte di quest'ultima inerente le misure profilattiche di contenimento e contrasto della Pandemia da Sars- Covid, in

comparazione alle indicazioni Regionale e Nazionali nel periodo de quo, nonché del materiale illustrativo fornito agli operatori Sanitari e dei presidi presenti in clinica sia la prova testimoniale articolata al riguardo: infatti, la convenuta avrebbe dovuto dare la prova rigorosa che nel caso specifico e cioè con particolare riferimento a *Persona_1* fossero state adottate tutte le necessarie condotte e misure profilattiche atte a prevenire il contagio del virus SARS-COV-2 a carico del *Per_1* (vd. Cass. civ. 13/06/2023 n. 16900).

Si aggiunge che, per come puntualmente accertato dai CTU, tra il primo referto di tampone disponibile in atti ed il successivo tampone che ha accertato il contagio da *CP_6* intercorrono quindici giorni (12/11/2020 - 27/11/2020), altresì considerato il tempo di incubazione tipico della malattia di cinque/sette giorni (dovendosi considerare il tempo di tre settimane un parametro straordinario), con la conseguenza che va ribadito che *Persona_1* ha certamente contratto l'infezione durante il periodo di ricovero presso la struttura sanitaria della convenuta.

Si precisa che, anche secondo i CTU, le precarie condizioni fisiche del de cuius non sono state concause della sua morte, addebitabile esclusivamente al contagio del virus SARS-COV-2.

Ciò detto, si rileva come spetti a ciascuno dei quattro attori, rispettivamente moglie e figli di *Persona_1*, il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale.

L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della

inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che "il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. "Carta di Nizza" è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare

nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.

Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva; esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.

Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la

liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.

Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:

- in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
- ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;

- in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Nella liquidazione di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno 2024), specificatamente prescriventi un valore a punto di €. 3.911,00 per moglie e figli.

Si precisa che deve ritenersi non contestata la convivenza con il de cuius della moglie e della figlia *Parte_2* (malgrado la mancata produzione dei certificati di residenza), per cui solo alle stesse va attribuito il punteggio di 16 previsto dalle tabelle de quibus.

Si aggiunge poi che per quanto riguarda la qualità e intensità del rapporto affettivo, nulla di specifico è stato dedotto dagli attori in seno all'atto di citazione, essendosi limitati a delle deduzioni astratte e generiche; al riguardo, non sono stati neppure prodotti documenti quali fotografie familiari nè articolate prove per testi,

assolutamente necessari; in conseguenza, non si ritiene di attribuire alcun punteggio previsto dalle tabelle in questione, Lett. E. Non spetta agli attori neppure il punteggio di cui alla lettera D, in quanto nella specie vi è la sopravvivenza di quattro congiunti del nucleo familiare primario del de cuius.

Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a *Parte_1* i seguenti punti:

- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 76 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 71 anni alla data del decesso del marito (lett. “B” della Tabella);
- 16 punti in relazione alla lett. “C” della Tabella;
- per un totale quindi di punti 40, pari ad Euro 156.440.

Si devono riconoscere a *Parte_2* figlia del de cuius, i seguenti punti:

- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 76 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 35 anni alla data del decesso del padre (lett. “B” della Tabella);
- 16 punti in relazione alla lett. “C” della Tabella;
- per un totale quindi di punti 50, pari ad Euro 195.550.

Si devono riconoscere a *Parte_3*, figlio del de cuius, i seguenti punti:

- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 76 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);

- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 42 anni alla data del decesso del padre (lett. “B” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 32, pari ad Euro 125.152.

Si devono riconoscere a Parte_4, figlio del de cuius, i seguenti punti:

- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 76 anni alla data del decesso (lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 44 anni alla data del decesso del padre (lett. “B” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 32, pari ad Euro 125.152.

Tali importi, calcolati sulla base delle Tabelle redatte dall'Osservatorio delle Tabelle milanesi, costituiscono un parametro base che, tuttavia, nella fattispecie concreta, deve essere rimodulato in senso riduttivo; segnatamente, ad avviso del Tribunale, nel caso concreto, in via equitativa, sussistono i presupposti per disporre una decurtazione del 20%. A riguardo, in via generale e in punto di diritto, come precisato dalla stessa giurisprudenza di legittimità infatti “le Tabelle di Milano si sostanziano invero in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, costituendo pertanto un mero criterio guida, e non già normativa di diritto (v. Cass., 22/1/2019, n. 1553)” (in termini Cass. 8.5.2020 n. 8468); conseguentemente, al Giudice di merito è consentito discostarsi, previa adeguata motivazione nel caso concreto.

A fortiori recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che il giudice di merito deve valutare analiticamente “tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio

consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. 'tabellare' in tema di perdita del rapporto parentale” (Cass. n. 11.4.2022 11689). In altre parole, come già scritto anche nei criteri orientativi delle tabelle ed. 2021 richiamate espressamente nei criteri orientativi delle Tabelle per il calcolo del danno parentale : “Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa; come si legge nella sentenza n. 12408/2011, la Tabella esprime un valore "equo", “e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”. Pertanto, si deve affermare che all'onere di allegazione e prova della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere certamente esclusi meri automatismi, non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 Cost.”.

In definitiva, sul punto, come richiamato nei citati criteri orientativi “non esiste un minimo garantito”.

Tanto premesso in via generale, sul punto, si sottolinea, anzitutto, l'assoluta particolarità del caso concreto con riferimento alle circostanze di fatto in cui avveniva il decesso di *Persona_1*

Tali circostanze, alcune legate all'emergenza pandemica Covid, sebbene inidonee ad elidere il nesso di causalità tra il grave inadempimento della struttura e il

decesso per le ragioni sopra esposte, impongono tuttavia una rimodulazione del quantum risarcitorio rispetto alle Tabelle per differenti ragioni.

In primo luogo, sul piano soggettivo, la condizione psico fisica generale di *Persona_1* non era equiparabile tout court a quella di un signore, pur anziano, di 76 anni , assunta come *CP_9* nelle citate tabelle di liquidazione. Risultano infatti accertate dallo stesso collegio peritale e riconosciute da parte attrice (vd. tra l'altro pag. 13 della memoria di replica) gravi e concomitanti patologie che ne pregiudicavano significativamente la condizione di salute generale, rispetto anche a uno standard medio di persona anziana, con contestuale riduzione delle aspettative di vita.

In secondo luogo, il rapporto parentale, sotto il profilo della dinamica relazionale e sociale, era da ritenersi, almeno parzialmente, già compromesso: come detto, dalla documentazione in atti emergono i gravissimi deficit del de cuius che vedeva ulteriormente e significativamente pregiudicate sia la propria aspettativa di vita sia la qualità della stessa; tutto ciò sicuramente incrementava in via presuntiva la penosità del rapporto con i propri familiari.

In terzo luogo, il contesto in cui avveniva il decesso di *Persona_1* era caratterizzato da una profonda particolarità dettata proprio dalla situazione pandemica e dall'elevato numero di deceduti, segnatamente nella popolazione anziana a cui apparteneva il de cuius; a questo proposito, sul piano soggettivo e psicologico, pur riconoscendo comunque un grave impatto traumatico derivante dalla morte di un genitore, in via presuntiva, è possibile desumere che lo stesso

fosse minore rispetto a una situazione ambientale di normalità o, comunque, non caratterizzata da tale eccezionalità.

In ragione di quanto esposto, al fine di procedere alla corretta quantificazione in termini economici del danno subito, coerentemente con il criterio della valutazione del caso concreto e il criterio di accertamento probabilistico, è necessario operare una decurtazione che si stima, in via equitativa, essere pari al 20% rispetto agli importi come sopra esposti.

In definitiva, va disposta la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 125.152 in favore di *Parte_1* della somma di Euro 156.440 in favore di *Parte_2*, della somma di euro 100.121,60 in favore sia di *Parte_3* che di *Parte_4*.

Il danno in esame è stato stimato in valori attuali sulla base delle citate tabelle milanesi; poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di ciascuno degli attori sono in ogni caso dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto (14 dicembre 2020) per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata sulla base degli indici Istat alla data dell'evento dannoso (14 dicembre 2020) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli

interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

Va altresì accolta la domanda attrice diretta risarcimento del danno iure hereditatis conseguente all'omissione di informazione del paziente circa il rischio di contagio da COVID-19 correlato al ricovero in struttura, nonché in merito all'urgenza, ovvero alla differibilità, del trattamento riabilitativo prescrittogli. Al riguardo vengono in rilievo le puntuali e condivisibili risultanze peritali tra cui quelle specificate nelle note del 27 febbraio 2025 in cui i CTU hanno in particolare evidenziato quanto segue: *“posto che le strutture sanitarie hanno un obbligo di diligenza finalizzato a garantire un ambiente sicuro per i pazienti, nel caso di un paziente fragile come il caso in oggetto, il percorso riabilitativo cui è stato sottoposto il de cuius imponeva una valutazione del rischio, vale a dire la struttura era obbligata a bilanciare il rischio da infezione da covid 19 con i benefici del percorso riabilitativo, informando adeguatamente il paziente e i suoi familiari sui rischi connessi alla prestazione e sulla situazione pandemica. Ma così non è stato, posto che negli atti di causa non è presente il consenso informato, atto a dimostrare quanto sopra, ancor più che non vi è prova che le scelte effettuate dalla struttura sanitaria in merito alla tempistica e alla modalità di riabilitazione siano state analizzate nel contesto del rischio complessivo per la salute del paziente.*

In altre parole il documento presente in atti può essere definito come un consenso generico in cui vengono menzionati i trattamenti riabilitativi cui il sig. Per_1 avrebbe dovuto sottoporsi, mancando, di contro di tutte quelle informazioni

necessarie sui rischi connessi alla prestazione riabilitativa, che si ricorda non presentava carattere di urgenza e soprattutto sui rischi connessi alla situazione pandemica”.

Tenuto conto di quanto sovraesposto il danno in esame va liquidato in via equitativa nella somma di euro 18.000,00 da suddividere ex art. 581 c.c. tra la moglie e i tre figli del de cuius. La somma liquidata è stata determinata in via equitativa tenendo conto della data della loro liquidazione e di quella in cui si è verificato l'evento dannoso. Essa, quindi, rappresenta l'intero risarcimento dovuto a ciascuno dei quattro attori con riferimento alla data odierna e non va ulteriormente adeguata con rivalutazione e c.d. interessi compensativi. In definitiva, la convenuta va anche condannata al pagamento in favore di Pt_1 [...] della somma di euro 6.000,00, nonché in favore dei tre figli della somma di euro 4.000,00 per ciascuno.

Va invece rigettata la domanda attrice di risarcimento iure hereditario del danno tanatologico: infatti, deve osservarsi che non è stata raggiunta la prova che [...] Per_1 abbia effettivamente avuto la lucida percezione della propria fine né che l'abbia percepita come causata dalla condotta colposa della convenuta.

Va poi accolta la richiesta di garanzia formulata dalla convenuta sulla base del contratto assicurativo in atti avente ad oggetto la responsabilità civile verso terzi e stipulato con la Controparte_2 per cui quest'ultima va condannata a tenere indenne la convenuta di quanto la stessa è tenuta a pagare a parte attrice in base alle statuizioni della presente sentenza.

In virtù del principio della soccombenza va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali della convenuta in favore degli attori (rilevandosi che la causa è stata iscritta a ruolo con valore indeterminabile, sicuramente di particolare importanza). Tenuto invece conto delle ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali con riferimento alla chiamata in causa.

P.Q.M.

Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7109/22 R.G.:

- 1) condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 131.152 in favore di *Parte_1*, della somma di Euro 160.440 in favore di *Parte_2*, della somma di euro 104.121,60 in favore sia di *Parte_3* che di *Pt_4* [...], oltre agli interessi per come specificato in motivazione; rigetta l'ulteriore domanda attrice e di cui in motivazione;
- 2) accoglie la richiesta di garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti della *Controparte_2* e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne la convenuta di quanto la stessa è tenuta a pagare a parte attrice in base alle statuizioni della presente sentenza;
- 3) condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 550,00 per spese vive ed euro 25.000,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte attrice; pone a carico della convenuta

le spese della consulenza d'ufficio medico-legale, come già liquidate in atti;
compensa per intero le spese processuali con riferimento alla chiamata in causa.

Catania, 15 febbraio 2026

IL GIUDICE

Salvatore Barberi